

Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2013 – Trattamento di quiescenza

Milano, 28 dicembre 2012

Prot. MIURAOOUSPMI R.U./U 17959

Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici statali
di ogni ordine e grado
di Milano e provincia

Oggetto: D.M. n. 97 del 20 dicembre 2012. C.M. n. 98 del 20 dicembre 2012 Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2013 – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Si informano le SS. LL. che in data 20 dicembre u.s. è stata pubblicata sulla INTRANET la [circolare ministeriale n. 98 del 20/12/2012](#), avente per oggetto le istruzioni operative per le cessazioni con decorrenza 01/09/2013, che fissa al **25 gennaio 2013** il termine ultimo per la presentazione, da parte di **tutto il personale del comparto scuola**, delle domande di dimissioni volontarie e per il trattenimento in servizio oltre il limite di età.

Per i **Dirigenti Scolastici** il termine della presentazione dell'istanze di cessazione è fissato al **28 febbraio 2013**.

La presentazione delle istanze di cessazione dal servizio dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito internet del Ministero. Eventuali domande già presentate in formato cartaceo dovranno essere riprodotte con la suddetta procedura.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI dalle istituzioni scolastiche, con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; detta operazione dovrà essere effettuata entro il 30 marzo 2013. A tal proposito si raccomanda di prestare attenzione all'inserimento degli esatti codici di cessazione come di seguito indicati:

CS 01 limiti di età – CS 10 compiuto quarantennio – CS 11 dimissioni volontarie.

Si raccomanda alle SS.LL. di effettuare una preliminare e attenta verifica delle istanze in ordine al possesso dei requisiti necessari per il diritto a pensione, in base alle nuove disposizioni contenute

nell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, **fatta salva la previgente normativa per coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011**, come già comunicato con circolare n.15058 del 17/10/2012. (vedi in allegato)

Da quest'anno l'accertamento dell'esistenza o meno della maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario sarà di competenza delle istituzioni scolastiche per il personale assunto in ruolo dal 1° settembre 2000, mentre resterà a carico di quest'ufficio per il personale immesso in ruolo prima di tale data.

-

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per consentire la definizione della pratica di pensione e del TFS, si rimanda a quanto stabilito con **circolare n. 28900 del 4 novembre 2011**, disponibile sul sito dell'Ufficio Territoriale di Milano. Tale documentazione dovrà pervenire a questo ufficio nel più breve tempo possibile, e comunque **non oltre il 28 febbraio 2013**. A tal riguardo si precisa che, alla luce delle nuove disposizioni fornite dal Ministero in materia di de-materializzazione, la **documentazione di rito** da inoltrare è la seguente:

- dichiarazione dei servizi di cui al D.P.R. 351/98
- autodichiarazione (all. 2) per eventuali servizi part-time, L. 336/70, servizio militare
- fotocopia cedolino stipendio
- fotocopia codice fiscale
- mod. 105 (pagamento riscatto buonuscita deliberato)
- richiesta accredito buonuscita
- certificato di servizio cumulativo, con l'indicazione di tutte le assenze che hanno comportato riduzione dello stipendio.

Nulla è innovato, invece, per quanto attiene al rilascio dei certificati di servizio, su cui deve essere apposta la dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato al fine dell'acquisizione d'Ufficio".

Le domande per il pagamento della pensione diretta ordinaria, dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, *esclusivamente* attraverso le seguenti modalità:

- 1) Presentazione della domanda on-line accedendo nell'apposita sezione del sito dell'ente, previa registrazione;**
- 2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**

3) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

- **Applicazione art. 72 c. 7 L. 133/2008 (proroga permanenza in servizio)**

L'istanza di permanenza in servizio può essere presentata:

- dal personale che compie i 65 anni entro il 31 agosto 2013, già in possesso, **al 31 dicembre 2011**, della massima anzianità contributiva o della quota 96 o comunque dei requisiti previsti per il diritto a pensione (previgente regime previdenziale);
- dal personale che raggiunge i 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto 2013 (nuovo regime previdenziale)

Si ricorda che l'art. 9 c. 31 del D.L. 78/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni, pertanto si invitano i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione all'applicazione dei criteri di valutazione delle istanze, dettati con la direttiva Ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009.

Con la riforma viene invece meno il concetto di "anzianità massima contributiva" e, quindi, non sono più applicabili le disposizioni previgenti (art. 509. c. 2 d.lgs. n. 297/1994).

- **Applicazione art. 72 c.11 L. 133/2008 (risoluzione d'ufficio per compiuto quarantennio)**

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il compimento di 40 anni di anzianità contributiva, **previo preavviso di sei mesi**, può operare:

- nei confronti del personale che ha maturato i requisiti contributivi (40 anni) entro il 31 dicembre 2011 (previgente regime previdenziale)
- nei confronti del personale che matura, entro **il 31 agosto 2013**, un'anzianità contributiva pari a 41 e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

In quest'ultimo caso, dato che la norma sulla pensione anticipata prevede una penalizzazione per i dipendenti in possesso di un'età inferiore ai 62 anni, la risoluzione non potrà essere esercitata nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare detta penalizzazione. A tal riguardo si deve tenere comunque presente che l'art. 6 c. 2 quater del D.L. 216/2011, ha disposto che le riduzioni non operano nei confronti dei soggetti la cui anzianità contributiva derivi esclusivamente da attività lavorativa e che maturino i prescritti requisiti entro il 2017.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 c. 11 la circolare ministeriale precisa che si dovrà tener conto non solo delle situazioni di esubero a livello provinciale, ma anche a livello nazionale.

Quest'ufficio è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Giuseppe Petralia